

SERVIZIO DI PRESTAZIONI RADIOLOGICHE ED ECOGRAFICHE DOMICILIARI, PER UN PERIODO DI 12 MESI.

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto la richiesta di un servizio di prestazioni radiologiche ed ecografiche domiciliari mediante affidamento diretto a seguito di valutazione comparativa ai sensi dell'art.1 co.2 lett.a) del D.L.76/2021 convertito con L.120/2020 e modificato con D.L.77/2021, per un periodo di 12 mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori 12 mesi.

Si ricorda che la fornitura del servizio in oggetto è proposta nei termini suddetti, ferme restando possibili modifiche, compresa la risoluzione anticipata, derivante da iniziative aziendali di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione della spesa o promosse in ambito nazionale, regionale o interaziendale, mediante convenzioni ed acquisti di beni e servizi in forma consorziata.

Art. 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio richiesto ha per oggetto l'effettuazione di RADIOGRAFIE ed ECOGRAFIE domiciliari a pazienti residenti all'interno della Valcamonica ed impossibilitati a recarsi presso i presidi ospedalieri del territorio, in particolare persone riconosciute invalidi civili al 100% (con o senza indennità di accompagnamento) con esenzione C01 e C02.

Nello specifico, a fronte di un'analisi dei bisogni del territorio, le prestazioni che si intendono offrire sono:

- radiografie di bacino, addome, torace, colonna vertebrale, arti superiori ed arti inferiori;
- ecografie mammarie, addome completo, tronchi sovraortici, vie urinarie ed eco collo.

Di seguito si procederà a dare una descrizione di come verrebbe strutturato il flusso del paziente e quali caratteristiche dovrà avere l'attività:

GESTIONE DELLA PRENOTAZIONE

La prescrizione della prestazione, su impegnativa SSN, è effettuata a cura dei Medici di base/Pediatra di famiglia e la stessa, corredata da una motivata richiesta di esecuzione dell'indagine diagnostica a domicilio, dovrà essere inviata all'ufficio preposto della Stazione Appaltante che, ricevuta la mail, la inoltrerà entro il giorno successivo alla ricezione all'Operatore Economico.

L'Operatore economico potrà organizzare la propria agenda di appuntamento in modo autonomo negli orari e nelle giornate che ritiene migliori con la tassativa esecuzione dell'esame entro il termine tassativo di 4 giorni dalla ricezione della richiesta.

E' fatto obbligo all'Operatore Economico di provvedere alla comunicazione della data stabilita all'utente o ad un suo caregiver ed all'ufficio preposto della Stazione Appaltante.

EFFETTUAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il personale dell'Operatore Economico si dovrà recare presso il domicilio del paziente per l'esecuzione della prestazione e dovrà :

- essere facilmente identificabile tramite cartellino di riconoscimento;
- fornire al paziente tutte le informazioni adeguate in merito ai benefici e ai rischi associati alla dose di radiazione dovuta all'esposizione e far sottoscrivere la relativa modulistica;

Nel particolare caso in cui sia necessaria la presenza di una persona che collabori durante l'esecuzione dell'esame, l'Operatore Economico dovrà garantire la sua sicurezza e dovrà fornire alla stessa l'apposito indumento protettivo (DPI).

REFERTAZIONE DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA

L'Operatore economico è tenuto al termine dell'esecuzione della prestazione ad effettuare una refertazione scritta con relative immagini, della prestazione effettuata. Il referto dovrà riportare la firma del medico radiologo che referta l'indagine dovrà essere evidente nel referto ed apposta secondo la normativa vigente.

Il referto inoltre dovrà essere necessariamente deve essere trasmesso entro il termine tassativo di 5 giorni dall'esecuzione dell'esame al paziente mezzo mail o per posta raccomandata e al MMG mezzo mail. Inoltre si rende necessario che l'Operatore Economico fornisca evidenza alla Stazione Appaltante dell'avvenuto invio del referto ai soggetti indicati.

L'originale del referto dovrà essere conservato dall'Operatore Economico secondo le norme sulla conservazione.

Mod./ASST

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981
www.asst-valcamonica.it PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it

TECNOLOGIE DA IMPIEGARE

Le apparecchiature che dovranno essere utilizzate dall'Operatore Economico devono rispettare tutti i requisiti richiesti dalle normative vigenti, in particolare per gli esami radiologici è necessario che la sorgente radiogena sia abilitata all'uso umano. Dovrà essere fornito alla Stazione Appaltante il manuale d'uso dell'apparecchiatura in uso e le schede tecniche degli eventuali consumabili ed accessori collegati

Gli esami a domicilio devono essere svolti dall'Operatore Economico con attrezzatura dotata di alimentazione autonoma e non deve essere impiegata la rete elettrica domestica, al fine di evitare rischi relativi alla non sicurezza degli impianti elettrici a cui l'apparecchiatura (radiologica o ecografica) deve essere connessa.

MATERIALI IMPIEGATI DALL'AGGIUDICATARIO

La tariffa stabilita per la prestazione si considera comprensiva dell'attività prestata, dei materiali utilizzati, dei costi legati agli automezzi utilizzati e non potrà essere richiesto nessun corrispettivo aggiuntivo da parte dell'Operatore Economico al paziente.

Tutta l'attrezzatura ed i mezzi per raggiungere il luogo dove deve essere svolta la prestazione (domicilio del paziente o altro...), il vestiario, i materiali e quant'altro necessario agli operatori per l'espletamento del servizio (compresi guanti, mascherine, DPI) sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario.

Nell'ambito di tali obblighi rientra l'applicazione della normativa sui rifiuti speciali prodotti dall'attività di prestazione diagnostica a carico della ditta aggiudicataria e lo smaltimento deve avvenire secondo le norme vigenti;

PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO

L'Operatore Economico ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le disposizioni dettate dal Regolamento UE in materia di privacy e trattamento dei dati sensibili. In particolare, il personale inoltre deve astenersi dal divulgare a terzi notizie o fatti conosciuti durante il servizio e rispettare il segreto professionale.

Durante l'espletamento del servizio è fatto obbligo al personale di indossare tute o camici da lavoro, munirsi di targhette identificative e adottare ogni norma comportamentale in coerenza con i principi deontologici della propria professione.

Per quanto riguarda le competenze richieste il personale che andrà ad eseguire le prestazioni del presente capitolato dovranno possedere i seguenti titoli:

- Medico chirurgo specialista in radiologia o Medico chirurgo in possesso di diploma in ecografia clinica;
- Tecnico Sanitario di Radiologia Medica.

Entrambe le qualifiche dovranno essere sempre garantite.

Art. 3 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Nei confronti dell'ASST, l'aggiudicatario si impegna a svolgere il servizio con la massima cura e diligenza, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e nel rispetto delle modalità di seguito descritte:

- garantire l'esecuzione delle prestazioni entro un massimo di 4 giorni dalla data di invio richiesta;
- invio dei nominativi e dei curriculum degli operatori che effettuano le prestazioni domiciliari;
- consegnare, all'atto dell'esecuzione dell'esame tutte le informative necessarie secondo la tipologia di paziente;
- garantire al proprio personale i dispositivi di protezione individuale (DPI) di uso personale prescritti per le mansioni assegnate;
- sostenere tutti gli obblighi derivanti dall'impiego di personale per la fornitura del servizio oggetto di gara, nonché gli equipaggiamenti necessari per lo svolgimento dell'attività;
- comunicare tempestivamente eventuale modifica della ragione sociale dell'impresa (cessione d'impresa o di ramo d'azienda);
- garantire che il proprio personale sia idoneo alle funzioni di cui al presente capitolato e garantire l'immediata sostituzione degli operatori assenti per qualsiasi motivo con contestuale comunicazione all'ASST delle modifiche;
- comunicare all'ASST Valcamonica il nominativo di un referente per il servizio, garantendo la reperibilità dello stesso durante l'orario di attività del servizio;
- applicare integralmente e senza condizioni di sorta la legislazione vigente in tema di trattamento dei dati personali (codice sulla privacy, consenso informato, misure di sicurezza) e garantire l'aggiornamento continuo del proprio personale su tali tematiche, dandone comunicazione al servizio;
- assumere tutti gli oneri derivanti dalle spese necessarie all'attivazione ed al funzionamento dei servizi oggetto d'appalto e non specificatamente previsti e/o rimborsati e/o remunerati nel presente capitolato;

- garantire comunque, ed in qualsiasi evenienza, l'espletamento del servizio in parola, rientrando lo stesso tra i servizi di pubblica utilità;
- garantire il raggiungimento del domicilio del paziente in tutti i Comuni del territorio dell'ASST Valcamonica, utilizzando mezzi in dotazione all'aggiudicatario.

Art. 4 OBBLIGHI DELL'ASST VALCAMONICA

L'ASST della Valcamonica, oltre a quanto indicato nel presente capitolato, deve provvedere a:

- individuare i soggetti che usufruiscono del servizio di diagnostica domiciliare, secondo i criteri previsti dal progetto (persone riconosciute invalidi civili al 100%, con o senza indennità di accompagnamento);
- fornire all'aggiudicatario, per ogni nominativo comunicato, oltre alla richiesta di prestazione diagnostica, i dati esatti relativi alle generalità, all'abitazione e all'eventuale recapito telefonico dell'utente;

A tale scopo, l'ufficio amministrativo preposto della UOC IRT utilizza un'indirizzo mail dedicato.

Art. 4 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art.3 co.16-ter del D.Lgs.165/2001.

Art. 4 - REQUISITI SPECIALI

Per l'attivazione delle prestazioni richieste è necessario che l'operatore economico sia in possesso dell'autorizzazione dell'Asl/ATS di appartenenza.

Art. 5 – RISCHI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

L'ASST Valcamonica non assume responsabilità per danni eventualmente cagionati ad utenti e a terzi dal personale dell'operatore economico aggiudicatario, per infortuni e/o sinistri che potrebbero verificarsi in dipendenza anche indiretta dell'appalto.

A tale riguardo, l'aggiudicatario deve predisporre ogni possibile accorgimento idoneo ad eliminare ogni rischio connesso all'interferenza con l'attività di altri soggetti, che possano operare nel contesto ambientale nel quale viene effettuata la prestazione.

L'aggiudicatario è responsabile dei danni che dovessero verificarsi ai pazienti, agli operatori e a terzi, nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni. Il soggetto aggiudicatario deve dotarsi di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per le prestazioni di lavoro, comprendendo nei terzi gli assistiti, con i seguenti massimali, inviandone gli estremi all'ASST della Valcamonica successivamente all'avvenuta aggiudicazione:

- responsabilità civile verso terzi (massimale per sinistro, per persona, per danni a cose): € 2.000.000,00;
- responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (massimale per sinistro): € 2.000.000,00;
- responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (massimale per persona): € 2.000.000,00.

Tale polizza deve garantire l'impresa aggiudicataria per tutta la durata del servizio. Sarà compito della società aggiudicataria fornire copia del vigente contratto assicurativo.

L'aggiudicatario assume a proprio rischio e carico i danni derivanti da interruzioni del servizio per qualsiasi causa, nonché la responsabilità del buon funzionamento del servizio, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, impegnandosi a concordare con l'ASST Valcamonica tutte le iniziative ed i provvedimenti organizzativi idonei ed evitare l'interruzione delle prestazioni.

Art. 6 – IMPORTO A BASE D'ASTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'importo complessivo non superabile posto a base d'asta è di **€ 19.950,00** IVA esclusa, per fornitura del servizio. Non saranno tenute in considerazione offerte economiche superiori alla base d'asta.

L'aggiudicazione verrà effettuata ai sensi dell'art.4.1.3 delle Linee Guida ANAC n.4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori" in attuazione al D.Lgs.50/2016, ovvero "(...) al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto (...) della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione (...)".

La stima della base d'asta viene riportata nella seguente tabella:

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	FABB. ANNUO INDICATIVO	BASE D'ASTA A PRESTAZIONE (iva esclusa)	TOT BASE D'ASTA (iva esclusa)
Radiologia domiciliare (prima prestazione)	180	€ 70,00	€ 12600
Radiologia domiciliare (prestazione aggiuntiva)	20	€ 35,00	€ 700
Ecografia domiciliare (prima prestazione)	60	€ 100,00	€ 6000
Ecografia domiciliare (prestazione aggiuntiva)	10	€ 65,00	€ 650

La suddivisione delle quantità tra le tipologie di esami diagnostici è puramente indicativa potendosi realizzare per ciascuna, sulla base delle necessità clinico assistenziali, una variazione rispetto a quanto indicato nella sopra riportata tabella, fermo restando che il complessivo economico del servizio non deve eccedere l'importo complessivo posto a base d'asta, detratto il ribasso, nel periodo contrattuale di riferimento.

Art. 7 - DURATA

La fornitura avrà durata di **12 mesi** a partire dalla data di aggiudicazione.

Art. 8 – OPZIONI E RINNOVO

Ai fini dell'art.35 co.4 del Codice il valore massimo stimato dell'appalto (compreso di **rinnovo di 12 mesi**, o in alternativa per eventuale 100% in più per necessità legate a sopravvenute esigenze di estensione il servizio), è pari ad **€ 39.900,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, così composto:

€ 19.950,00	fornitura del servizio
€ 19.950,00	eventuale rinnovo di 12 mesi o eventuale aumento del 100% del servizio oggetto del contratto in caso di esigenza di estensione del servizio nei 12 mesi di contratto
€ 0,00	oneri della sicurezza per interferenza, non soggetti a ribasso

Art.9 - QUALITÀ E QUANTITÀ DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato si ispira al principio della presupposizione, in quanto il volume delle attività potenzialmente richiedibili non è esattamente prevedibile perché subordinato a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell'attività Aziendale, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Lombardia. Di conseguenza l'aggiudicatario sarà tenuto ad erogare il servizio, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora l'attività risultasse diversa da quella preventivabile, a seguito delle informazioni fornite. Verificandosi tale ipotesi l'Impresa non potrà pretendere indennizzi o risarcimenti di qualsiasi tipo. E' fatta salva per entrambe le parti la facoltà di recesso prevista dall'art.1467 del Codice Civile.

Art. 10 – INDISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO

//

Art. 11 - PREZZI

I prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi per i primi 12 (dodici) mesi di fornitura del servizio.

La revisione può essere richiesta dalla parte interessata solo decorso il primo anno di fornitura e dovrà essere supportata da dettagliata relazione che ne giustifichi le motivazioni in relazione allo specifico servizio/fornitura oggetto del contratto; la richiesta sarà considerata ammissibile esclusivamente se l'indice ISTAT FOI Nazionale

Generale (indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" pubblicato sul Bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica), rispetto alla data di inizio contratto avrà subito una variazione superiore al 5,00%.

Art.12 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'Aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall'art.3 della L.136/2010, così come modificata dal DL.13.11.2010 n.187, s'impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alla Stazione Appaltante, su appositi moduli che saranno consegnati all'aggiudicatario, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata all'Amministrazione Pubblica, entro 7gg dall'intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7gg dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Si precisa, inoltre, che, sino ad avvenuta comunicazione alla Stazione Appaltante, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal co.3 art.3 della L.136/2010 - devono essere effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La fatturazione deve obbligatoriamente avvenire attraverso fatturazione elettronica, con ricezione della fattura attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel DM 3 aprile 2013 n.55 e smi.

Ogni fattura elettronica dovrà riferirsi al rispettivo ordine ricevuto (no fattura cumulativa), essere intestata alla ASST della Valcamonica, Via Nissolina 2, 25043 Breno (BS) - CF e PI 03775830981 e riportare obbligatoriamente:

- il codice identificativo di gara (CIG);
- data e numero d'ordine di acquisto;
- identificativo mittente (endpoint): **7NIXIV**

La fattura elettronica deve inoltre fare riferimento ai seguenti Codici Aziendali:

- Codice IPA **asstval**
- Codice Univoco Ufficio **UF51N0** (zero finale)

Il pagamento delle fatture avverrà entro 60gg dalla data di accertamento della prestazione da parte del direttore dell'esecuzione, che avverrà entro 30gg dalla data di ricezione fattura. Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale delle fatture. La ditta si assume gli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e smi.

La fatturazione dovrà essere emessa solo a seguito di ricezione di ordine elettronico mensile, contenente le prestazioni radiologiche effettivamente eseguite, inviato tramite il canale NSO. La fattura elettronica dovrà necessariamente contenere il numero dell'ordine, la data dell'ordine e il nostro "identificativo del Mittente" (EndpointID) per l'ASST della Valcamonica è il seguente: 7NIXIV.

Art. 13 - COSTI PER RISCHI DA INTERFERENZA: pari a 0 (zero).

Art. 14 - DUVRI: il DUVRI dell'ASST della Valcamonica, accettato integralmente dalla ditta, è pubblicato sul sito www.asst-valcamonica.it, alla voce "Documenti Istituzionali/ bandi di gara".

Art. 15 - CONTROLLO DEL SERVIZIO – CONTESTAZIONI – INADEMPIENZE CONTRATTUALI – PENALITÀ

Dopo l'aggiudicazione, l'Azienda nominerà il proprio DEC (Direttore dell'esecuzione del contratto) che avrà la facoltà di respingere i servizi per i quali si riscontrassero vizi o difetti o non corrispondenza alle caratteristiche richieste nel presente capitolato.

Qualora l'impresa non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nel presente Capitolato, per ciascuna carenza rilevata e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dai documenti di gara, l'ASST potrà emettere Non Conformità (NC) da fornitore e qualora fossero emesse nel periodo di 3 mesi n. 3 NC della medesima natura la Stazione Appaltante potrà applicare le seguenti penalità :

INOSSERVANZA	PENALITA'
Mancato rispetto del termine entro il quale deve essere effettuata la prestazione (4 giorni). La penalità verrà calcolata per ogni ritardo superiore al giorno su singola prestazione).	€ 100,00
Mancata effettuazione della prestazione, senza preavviso. La penalità verrà calcolata su ogni giorno di ritardo sulla prestazione programmata e non effettuata. Fatte salve anche le spese per l'eventuale ricovero in urgenza del paziente nonché le responsabilità penali per i danni fisici eventualmente causati dalla mancata prestazione.	€ 200,00
In caso di n.5 in osservanze della stessa tipologia (sopra riportate) rilevate durante la vigenza contrattuale.	Risoluzione

Le penali, qualora non spontaneamente pagate dall'aggiudicatario entro un termine di 15gg dalla ricezione della comunicazione di applicazione come sottoesposto, saranno detratte per l'intero o per il valore residuale non saldato, dall'importo delle fatture in corso di liquidazione o saranno decurtate dalla garanzia definitiva, secondo quanto ritenuto opportuno dall'ASST, per singola ipotesi. E' fatto salvo diverso accordo con la stazione appaltante. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Art. 16 – PERIODO DI PROVA

Per i primi 3 mesi, dalla data di decorrenza riportata sul decreto di aggiudicazione, l'appalto si intende conferito a titolo di prova, per consentire alla Stazione Appaltante una valutazione ampia e complessiva del rapporto, in relazione a quanto indicato in offerta dal contraente.

In caso di esito positivo del periodo di prova, il servizio si intende tacitamente confermato per tutta la durata del rapporto contrattuale.

Al contrario, in caso di esito negativo, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di 15gg, fornendo adeguata motivazione. L'esito negativo sarà correlato al raccoglimento di evidenze che dimostrino il non rispetto delle prescrizioni contrattuali o l'emissione di almeno 3 NC e conseguenti o l'emissione di penali.

Art. 17 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali, ed in specie di quelle riguardanti la qualità ed i termini di esecuzione del servizio, l'Azienda avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con preavviso di 30gg mediante PEC, e di provvedere a propria discrezione, eventualmente assegnando il servizio al secondo classificato, per la continuazione della fornitura, fino alla scadenza del termine.

L'Azienda avrà, inoltre, il **diritto di risolvere** il contratto nei seguenti casi:

- falsità in relazione a quanto dichiarato in sede di autocertificazione;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- qualora ricorrano le fattispecie di cui all'art.108 del D.Lgs.50/2016;
- qualora ricorrano le fattispecie di cui al Capo 4 D.Lgs.209/2005 (liquidazione coatta amministrativa);
- per fusione, scissione, incorporazione della ditta in altre società, cessione del ramo di attività ad altra impresa, qualora l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa;
- violazione dei principi stabiliti dal Codice Etico aziendale e/o dal Patto di Integrità Regione Lombardia e/o dal Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e successive modifiche.

In caso di risoluzione l'Azienda affiderà ad altro Fornitore la fornitura del servizio, utilizzando, se possibile, la graduatoria derivante dalla presente procedura di gara e provvederà ad addebitare al Fornitore inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

Il fornitore decaduto ha l'obbligo di risarcire i danni economici e di sottostare, altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata, che sarà incamerata a beneficio dell'Azienda.

L'Azienda si riserva la facoltà unilaterale, ai sensi dell'art.1373 CC, di recedere dal contratto, in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso, da notificarsi al fornitore con PEC almeno 30gg consecutivi prima, nei seguenti casi:

- in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura;
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP e/o Centrale Regionale Acquisti) provvedesse alla stipula di convenzioni per la fornitura di prodotti analoghi a quelli oggetto del presente Capitolato a condizioni economiche inferiori e l'Impresa aggiudicataria non fosse in grado di praticare almeno tali condizioni;
- qualora, nel corso della validità del contratto, tramite la competente Prefettura, fossero accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art.11 co.2 e 36 del DPR n.252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'Impresa è obbligata a comunicare all'Azienda le variazioni intervenute nel proprio assetto istituzionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti l'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro 30gg consecutivi dalla data delle variazioni.

Nei suddetti casi di recesso, il fornitore non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate, purchè eseguite regolarmente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese.

Art. 18 - CESSIONE DI CREDITO

La cessione del credito non è efficace senza espressa accettazione dell'ASST ed è subordinata alla verifica di conformità del servizio: non sarà pertanto accettata la "cessione di crediti futuri".

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare all'Azienda copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. L'Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima di detta notifica.

Art. 19 - CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente attraverso il portale Sintel.

Le comunicazioni e i chiarimenti sul contenuto del presente capitolato tecnico della procedura potranno essere richiesti unicamente tramite la piattaforma Sintel mediante la funzione "Comunicazioni procedura" e formulate esclusivamente in lingua italiana.

A tal fine è onere della ditta tenere costantemente monitorata la procedura di gara sulla Piattaforma ed in particolare la sezione sopra indicata.

Art. 20 - SUBAPPALTO

Per quanto attiene il subappalto, si rinvia a quanto indicato all'art.105 del D.Lgs.50/2016.

Art. 21 - FORO GIUDIZIARIO COMPETENTE

Per eventuali controversie inerenti all'aggiudicazione della gara, non risolte direttamente fra l'ASST della Valcamonica e la ditta, sarà competente il foro di Brescia.

Per qualsiasi controversia che dovesse emergere nel corso di validità dei contratti che verranno stipulati fra la ditta e le Aziende aggregate/aderenti alla gara, sarà competente il foro del distretto giudiziario in cui ha sede legale l'Azienda sanitaria/ospedaliera interessata.

Nei contratti ad esecuzione periodica o continuata, non è in ogni caso ammesso il recesso da parte del fornitore.

Art. 22 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il fornitore dovrà prestare piena garanzia che la propria struttura sia adeguata alla normativa dettata a livello nazionale ed europeo in materia di protezione dei dati personali, comprese le previsioni relative alle misure di sicurezza idonee. I dati personali comunicati al fornitore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali rimarranno di unica ed esclusiva titolarità del soggetto che procede alla comunicazione, e non potranno essere utilizzati dal fornitore per alcuna finalità diversa da quanto dedotto nel contratto che disciplinerà i rapporti tra le parti. Il Titolare del trattamento dei dati personali provvederà a nominare il fornitore quale responsabile del trattamento, se necessario.

Il fornitore si impegnerà fin dalla sottoscrizione del contratto, ad osservare tutte le istruzioni che verranno impartite dal Titolare del trattamento. Il fornitore, a sua volta, si impegnerà a designare quali Responsabili, o incaricati i soggetti che compiranno le operazioni di trattamento dei dati personali necessari per l'esecuzione del contratto, impartendo a ciascuno di questi idonee istruzioni sulle modalità di svolgimento dei rispettivi compiti, e ove presenti, anche quelli con funzione di amministratore di sistema.

I dati personali del fornitore saranno trattati unicamente per le sole finalità legate alla gestione del rapporto

contrattuale, e non saranno oggetto di comunicazione a terzi se non per motivi legati alla gestione del rapporto contrattuale stesso.

Art. 23 - NORME DI SICUREZZA

Il fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro (D.Lgs.81/2008), e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi, e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali).

Il fornitore deve, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra, e adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell'Azienda.

Il fornitore deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell'Azienda, e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell'art.26 co.1 lettera b) del D.Lgs.81/2008, pubblicate sul sito www.asst-valcamonica.it.

Il fornitore è obbligato a:

- informare di tali disposizioni il proprio personale ed a fare osservare le prescrizioni ricevute, nonché a garantire la presenza di personale tecnico idoneo;
- ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, e alle normative ambientali applicabili alla realtà dell'Azienda;
- formare ed informare il proprio personale in materia di sicurezza sul lavoro;
- fornire al proprio personale idoneo cartellino di riconoscimento, riportante: nome della ditta, qualifica, nome e cognome dell'operatore;
- fornire al proprio personale macchine, attrezzature e opere provvisorie conformi alle disposizioni della normativa vigente;
- munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale;
- non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdetti, ai sensi della normativa vigente;
- cooperare a ridurre i rischi da interferenza.

L'Azienda si impegna, ai sensi dell'art.26 co.1 del D.Lgs.81/2008, a fornire alla ditta aggiudicataria informazioni preventive dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Si precisa che, eseguite le necessarie valutazioni, la tipologia di materiale oggetto della presente procedura, non determina oneri relativi alla sicurezza.

Art. 24 NORMATIVA ANTIMAFIA

L'esecuzione del presente contratto sarà subordinata all'acquisizione - da parte dell'ASST - della documentazione prefettizia prevista dal D.Lgs. 159 del 6/9/2011 e smi.

Qualora dall'accertamento risulti l'esistenza di alcuna delle cause ostative previste dalla legge, l'ASST chiederà l'annullamento della aggiudicazione e l'incameramento della cauzione, salva la ripetizione degli eventuali maggiori danni.

Art. 25 ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE

Il presente Capitolato speciale deve essere sottoscritto digitalmente dal rappresentante della ditta concorrente ed allegato all'offerta, in segno di accettazione piena ed incondizionata di tutte le clausole e condizioni sopra dette.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara, dalla legislazione vigente in materia e dal Codice Civile.

UO AGRM

Responsabile del procedimento: Mazzoli Francesco

tel. 03645 329316 - mail: economato@asst-valcamonica.it

Breno il 22.03.2022